

Allegato "C" al verbale del Consiglio nazionale del 19 giugno 1998, ratificato dal Congresso nazionale del 30 e 31 ottobre 1999 e modificato dal Consiglio nazionale del 4 novembre 2000

REGOLAMENTO SUI CLUB E SULLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Costituzione e compiti dei Club

Art. 1

1. In conformità dell'art. 14 dello Statuto, il processo di formazione di un Club viene avviato su iniziativa di un certo numero di soci, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

1.Bis Le procedure relative alla Costituzione dei Club e delle associazioni regionali, all'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale e alla sua revoca, alla definizione dell'ambito di competenza territoriale dei Club, nonché tutte le attività utili al buon funzionamento dell'organizzazione territoriale dell'Associazione sono svolte dalla Direzione su delega del Presidente".

2. Su richiesta di un numero minimo di soci, come stabilito all'art. 3 del presente regolamento, la Direzione autorizza con propria delibera la costituzione del Club e l'uso della denominazione sociale ("Amici della Terra/Club di..."), stabilendo altresì l'ambito territoriale di competenza, di norma su base comunale.

3. Ottenuta l'autorizzazione, i soci fondatori convocano un'assemblea, che approva l'atto costitutivo e lo statuto, definisce gli indirizzi di attività, elegge le cariche sociali. Lo statuto e l'atto costitutivo devono contenere gli estremi della delibera di cui al comma 2. I verbali dell'assemblea, con acclusi i testi delle deliberazioni citate, vengono trasmessi entro un mese alla Direzione e, se esistente, all'Associazione regionale.

4. La Direzione, verificata la regolarità della documentazione fornita, delega il Club alla raccolta delle iscrizioni in loco e formula tutte le disposizioni ritenute necessarie. Provvede inoltre ad informare l'Associazione regionale e gli altri Club della regione.

5. Il Club non può usare una denominazione diversa da quella stabilita dalla Direzione, né altro marchio; è tenuto inoltre a rispettare tutte le disposizioni formulate dalla Direzione, ai sensi del comma 4.

6. In mancanza della comunicazione di cui al comma 3, oppure qualora vengano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita, o vengano disattese le disposizioni di cui al comma 5, la Direzione può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. La revoca è altresì possibile in caso di inattività persistente del Club o qualora esso operi in contrasto con lo Statuto nazionale, con le deliberazioni degli organi nazionali o con gli interessi generali dell'Associazione.

7. Con atto motivato, la Direzione può modificare l'ambito di competenza assegnato al Club.

Art. 2

1. Contro le decisioni della Direzione e, comunque, per ogni controversia, è possibile presentare ricorso scritto al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti.

2. In caso di controversie tra soci e Club, è ammesso il ricorso (per iscritto e con adeguata motivazione) al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti.

Art. 3

1. Il numero minimo necessario di soci per richiedere alla Direzione l'autorizzazione alla costituzione di un Club è stabilito nel seguente modo:

- cinque, per i comuni o comprensori fino a 50 mila abitanti;
- dieci, per i comuni o comprensori da 50.001 fino a 200 mila abitanti;
- quindici, per i comuni o comprensori da 200.001 fino a 800 mila abitanti;
- -renta, per i comuni o comprensori oltre gli 800 mila abitanti.

2. Una volta costituiti, i Club sono tenuti a raggiungere entro un anno dalla data di costituzione un numero complessivo di soci così definito:

- dieci, per i comuni o comprensori fino a 50 mila abitanti;
- venti, per i comuni o comprensori da 50.001 fino a 200 mila abitanti;
- in proporzione di uno su 10 mila abitanti, per i comuni o comprensori al di sopra dei 200 mila abitanti.

3. Qualora un Club non raggiunga il numero stabilito di soci, la Direzione revoca la delibera di autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Contro tale decisione non è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale.

4. Per i comuni al di sopra dei 400 mila abitanti, in assenza di un Club con il numero di soci richiesto, la Direzione può autorizzare l'uso della denominazione sociale a più Club con un numero inferiore di soci (non meno di 30), ferme restando tutte le altre disposizioni. In questo caso, la Direzione adatta opportunamente la denominazione sociale e l'ambito di competenza dei Club.

Art. 4

1. I Club raccolgono direttamente le iscrizioni dei soci, su delega della Direzione, trattenendo metà della quota sociale. La Direzione non registra le iscrizioni se non ad avvenuto versamento della quota di competenza.

2. La Direzione comunica all'Associazione regionale, ove esistente, o al Club le iscrizioni pervenute direttamente dalla regione o zona di loro competenza.

Art. 5

1. I Club hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali sul territorio di loro competenza e di rispettare le decisioni degli organi nazionali e regionali. Essi decidono autonomamente le attività di interesse locale.

2. I Club hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soci iscritti localmente e di attuare annualmente iniziative di tesseramento.

Art. 6

1. I Club adottano propri atti costitutivi, statuti e regolamenti, nel rispetto dello Statuto nazionale e dei regolamenti approvati dagli organi nazionali; hanno completa autonomia

giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni da essi assunte.

Le Associazioni regionali

Art. 7

1. In conformità dell'art. 14 dello Statuto, la Direzione autorizza con propria delibera la costituzione di un'Associazione regionale e l'uso della denominazione sociale ("Amici della Terra/Associazione regionale di...") su richiesta di almeno tre Club operanti nella stessa regione.

2. Ottenuta l'autorizzazione, i rappresentanti dei Club promotori, riuniti in assemblea, approvano lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione regionale, definiscono gli indirizzi di attività, eleggono le cariche sociali e il proprio rappresentante nel Consiglio nazionale. Lo statuto e l'atto costitutivo devono contenere gli estremi della delibera di cui al comma 1. I verbali dell'assemblea, con acclusi i testi delle suddette deliberazioni, vengono trasmessi alla Direzione entro un mese.

3. In mancanza della comunicazione di cui al comma 2, oppure qualora vengano riscontrate irregolarità nella documentazione trasmessa, la Direzione può revocare l'autorizzazione. La revoca è possibile anche in caso di inattività persistente dell'Associazione regionale o qualora essa operi in contrasto con lo Statuto nazionale, con le deliberazioni degli organi nazionali o con gli interessi generali dell'Associazione nazionale.

4. Contro le decisioni della Direzione e, comunque, per ogni controversia, i Club e le Associazioni regionali possono presentare ricorso scritto al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti. In caso di controversie tra Club e Associazioni regionali, è ammesso il ricorso (per iscritto e con adeguata motivazione) al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti.

Art. 8

1. L'Associazione regionale ha lo scopo di coordinare i Club e di concorrere all'attuazione degli indirizzi nazionali. A tal fine essa:

- a) delibera le direttive ai Club per l'attuazione dei programmi nazionali;
- b) predispone un piano regionale di attività e di autofinanziamento che individui i settori prioritari di intervento, in coerenza con le indicazioni dei Club e con i programmi nazionali dell'Associazione, possibilità e strumenti di autofinanziamento, possibili partner e finanziatori, nonché le possibilità di potenziamento delle strutture dei Club.

2. Su delega della Direzione, l'Associazione regionale può raccogliere le iscrizioni dei soci nelle zone della regione in cui non operano Club regolarmente costituiti. Le iscrizioni vengono trasmesse alla Direzione, trattenendo metà della quota sociale. La Direzione non registra le iscrizioni, se non ad avvenuto versamento della quota di competenza.

3. Su delega della Direzione e d'intesa con il Presidente nazionale, l'Associazione regionale può svolgere anche attività di carattere nazionale o internazionale.

4. Per accordi con enti e associazioni di rilievo regionale, è necessaria l'autorizzazione della Direzione.

Art. 9

1. Le Associazioni regionali adottano propri atti costitutivi, statuti e regolamenti, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi nazionali. Hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Associazioni regionali.

Art. 10

Qualora in una Regione non sia costituita un'Associazione regionale, il Presidente, d'intesa con il Consiglio nazionale, può istituire con propria delibera una rappresentanza regionale dell'associazione, stabilendone poteri e competenze, ivi compresa la rappresentanza legale

Uso di domini Internet e indirizzi di posta elettronica

Art. 11

1. I domini del tipo: www.amigidellaterra.it, www.amigidellaterra.com, www.amigidellaterra.net, www.amigidellaterra.org, nonché quelli simili di futura nuova istituzione da parte delle autorità competenti per Internet, (per esempio quelli con suffisso eu, ecc.) possono essere registrati solo dalla sede nazionale.

La sede nazionale, provvede ad assegnare e ad autorizzare l'uso di domini sia per le Associazioni Regionali sia per i Club locali regolarmente costituiti.

- Per le Associazioni regionali i domini saranno del tipo [www.\(nome della Regione\).amigidellaterra.org](http://www.(nome_della_Region).amigidellaterra.org);

- Per i Club Locali i domini saranno del tipo [www.\(Comune,Provincia o ambito territoriale\).amigidellaterra.org/](http://www.(Comune,Provincia_o_ambito_territoriale).amigidellaterra.org/)); oppure [www.\(Regione\).amigidellaterra.org/\(Comune, Provincia o ambito territoriale\)](http://www.(Regione).amigidellaterra.org/(Comune,Provincia_o_ambito_territoriale))

All'interno dei domini le Associazioni regionali e i Club locali realizzeranno propri siti o immetteranno propri contributi in piena autonomia, con la possibilità dell'FTP (File Transfert Protocol) ai Web master, per aggiornare da remoto il sito.

Gli organi nazionali non rispondono dei contenuti dei siti delle Associazioni regionali e dei Club locali, la cui responsabilità ricade esclusivamente sui loro organi.

2. Le Associazioni regionali e i Club locali sono tenuti, in linea generale, ad utilizzare proprie caselle postali, adottando la denominazione ad esse assegnata dalla Direzione in fase di costituzione:

- Per le Associazioni regionali esse saranno [\(Regione\)@amigidellaterra.org](mailto:(Regione)@amigidellaterra.org),
- Per i Club locali [\(Comune, Provincia o ambito territoriale\)@amigidellaterra.org](mailto:(Comune,Provincia_o_ambito_territoriale)@amigidellaterra.org)